

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto della Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, approvato con D.P.R. n. 983 del 20 febbraio 1958, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento didattico del corso di Studi Superiori per Mediatore Linguistico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”, approvato in data 31 luglio 2003 con Decreto del Direttore Generale del servizio per l’autonomia e gli studenti del MIUR, e successive modificazioni;
- VISTA** il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68 ed in particolare l’articolo 11 Attività a tempo parziale degli studenti, ove si prevede la collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** gli articoli 43 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000;
- RAVVISATA** la necessità di procedere alla predisposizione e all’emanazione del Regolamento per la gestione delle Collaborazioni studentesche;
- VISTO** il testo del Regolamento inerente il beneficio delle collaborazioni degli studenti ex art. 11 d.lgs. 68/2012, predisposto dagli Uffici amministrativi della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”;
- FATTA SALVA** la ratifica del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

Art. 1

Il Regolamento inerente al beneficio delle collaborazioni degli studenti ex art. 11 d.lgs. 68/2012 è approvato, come da testo allegato, di cui diviene parte integrante.

Art. 2

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”.

Il Direttore
Prof. Paolo Proietti

Milano, 22/02/2023
Reg.to al n. 176/D/23

Firmato digitalmente da: PAOLO PROIETTI
Luogo: Milano
Data: 23/02/2023 17:41:47

REGOLAMENTO INERENTE IL BENEFICIO
DELLE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI EX ART. 11 D.LGS.
68/2012

Sommario

Art. 1 – Finalità e oggetto.....	3
Art. 2 – Procedimento per la concessione del beneficio	3
Art. 3 – Studenti ammessi.....	3
Art. 4 – Svolgimento dell’attività	3
Art. 5 - Borsa di studio.....	4
Art. 6 – Compiti del responsabile della struttura	5
Art. 7 – Doveri dello studente	5
Art. 8 - Sanzioni.....	6
Art. 9 - Lettera d’incarico.....	6
Art. 10 - Verifiche ed accertamenti	7
Art. 11 - Norme finali.....	7

Art. 1 – Finalità e oggetto.

1. Fondazione Scuola Superiore Interpreti e Traduttori, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 della D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo, individua ed attua forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. Le collaborazioni sono remunerate con borsa di studio ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2 – Procedimento per la concessione del beneficio

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del Bilancio di Previsione, l'entità dei finanziamenti da destinare al beneficio.
2. Con bando di concorso emanato dal Direttore della SSML Carlo Bo vengono individuati per ogni anno accademico:
 - a. il numero complessivo delle borse di studio da attribuire agli studenti, distinto per ogni sede di erogazione Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica;
 - b. l'ammontare della borsa di studio attribuibile a ciascuno studente;
 - c. i requisiti per la concessione del beneficio, tali da valorizzare il merito negli studi;
 - d. le modalità di selezione dei beneficiari, da effettuare tramite valutazione dei titoli e colloquio con il Coordinatore della sede di riferimento, con attribuzione della precedenza, a parità di punteggio, agli studenti in condizioni economiche disagiate;
 - e. il numero massimo di ore di attività effettuabili da ciascuno studente, comunque non superiore a 200 per ciascun anno accademico.
3. Le borse di studio saranno concesse agli studenti che ne avranno diritto sulla base di una graduatoria. La graduatoria è di semplice idoneità, quindi non garantisce la convocazione di tutti gli studenti idonei. La graduatoria avrà validità per l'anno solare in corso e l'iscrizione alle stesse ha effetto fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria.
4. L'ufficio Risorse Umane provvederà alla predisposizione del bando, alla sua pubblicazione, alla raccolta delle domande di partecipazione, nonché alla gestione della graduatoria: provvederà a contattare gli studenti iniziando dal primo studente della graduatoria e continuando con il secondo e successivi, fino ad esaurimento delle singole richieste.

Art. 3 – Studenti ammessi

1. Possono essere ammessi alla graduatoria per le attività part-time gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Triennale in Scienza della Mediazione Linguistica.
2. L'assegnazione delle collaborazioni è incompatibile con qualsiasi altro tipo di attività lavorativa svolta dallo studente nel periodo relativo all'incarico.
3. Gli uffici provvederanno al controllo delle dichiarazioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 4 – Svolgimento dell'attività

1. Gli studenti vincitori del bando di cui all'articolo precedente svolgono l'attività nei modi e nei tempi compatibili con l'assolvimento degli obblighi formativi, presso le sedi della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo.

2. Fondazione Scuola Superiore Interpreti e Traduttori provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante l'espletamento dell'attività.
3. Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione sono le seguenti:
 - a. supporto al funzionamento del sistema bibliotecario della Scuola;
 - b. assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche e multimediali;
 - c. collaborazione nei progetti di orientamento, tutorato e attività dirette alla promozione dell'offerta formativa sul territorio;
 - d. collaborazione nel servizio di accogliimento e assistenza delle/gli studentesse/i, docenti, delegati nell'ambito dei programmi di scambio nazionale ed internazionale;
 - e. assistenza alle/agli studentesse/i disabili.
4. Sono escluse le attività inerenti alla docenza di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. Allo studente viene garantito durante il periodo di attività part-time la partecipazione a corsi/laboratori obbligatori, nonché lo svolgimento delle prove d'esame.
5. Nella domanda o nel colloquio gli studenti potranno specificare le competenze possedute e/o le tipologie di attività di interesse, per facilitare l'assegnazione presso le strutture. La rinuncia alla chiamata, contrariamente alla disponibilità manifestata nella domanda, presupporrà il collocamento dello studente in calce alla graduatoria.
6. Coloro che prestano attività di collaborazione con Fondazione Scuola Superiore Interpreti e Traduttori sono tenuti a svolgere il percorso formativo previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 (4 ore dedicate alla Formazione generale e 4 ore dedicate alla Formazione specifica). La partecipazione è tracciata e ne sarà conservata registrazione, quale dimostrazione agli organi di vigilanza, dell'effettivo completamento del corso. La formazione sarà erogata in modalità on line e sarà resa disponibile dal momento della pubblicazione della graduatoria. Il modulo riferito alla Formazione generale costituisce credito formativo permanente utile per lo svolgimento dei tirocini curriculari o extra curriculari e valido per tutti i settori lavorativi nel momento dell'ingresso nel mondo del lavoro.
7. Le collaborazioni si svolgeranno, di norma all'interno dei locali di Fondazione Scuola Superiore Interpreti e Traduttori o in spazi di enti collegati, comunque utilizzati per l'attività della Fondazione.

Art. 5 - Borsa di studio.

1. L'attività prestata dallo studente comporta il riconoscimento di una borsa di studio, il cui importo, parametrato al numero di ore di attività svolte, è basato su un corrispettivo orario determinato nel bando di concorso.
2. Il corrispettivo è erogato allo studente, dietro certificazione della collaborazione prestata da parte del Coordinatore responsabile.
3. La borsa di studio riconosciuta allo studente viene liquidata in una o più soluzioni secondo quanto previsto dal bando di concorso ed è esente da imposte entro il limite di 3.500,00 euro annui.

4. Entro lo stesso limite, l'incarico non dà luogo, per la Fondazione, ad alcun obbligo di contribuzione o assicurazione previdenziale, assistenziale o di qualsiasi altra natura.
5. **Regime assicurativo:** fermo quanto sopra, gli studenti, cui sia stato conferito un incarico di collaborazione, sono inclusi nella polizza generale che Fondazione intrattiene con primaria compagnia per l'assicurazione contro infortuni e responsabilità civile.
6. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
7. Alla scadenza, la collaborazione ha termine senza necessità di comunicazione alcuna. È escluso il tacito rinnovo. La collaborazione cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente, o a seguito di provvedimenti disciplinari ai sensi del successivo art. 7.

Art. 6 – Compiti del responsabile della struttura

Il Responsabile della struttura presso cui viene svolta l'attività da parte dello studente è responsabile della stessa ed è tenuto a:

- a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 e dal presente Regolamento, le attività cui lo studente è chiamato a collaborare;
- b) concordare con lo studente i modi ed i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura, sia con gli obblighi formativi dello studente stesso;
- c) assicurare che l'attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
- d) coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
- e) entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione, esprimere la valutazione finale sull'attività svolta dallo studente e comunicare il numero di ore effettuate;
- f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Regolamento;

Art. 7 – Doveri dello studente

1. Lo studente chiamato a prestare l'attività a tempo parziale è tenuto a:
 - a. comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
 - b. concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura sia con i propri obblighi formativi;
 - c. attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il Responsabile della struttura, cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
 - d. rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
 - e. avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
 - f. concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato.

2. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi, lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, entro 6 mesi dall'accettazione dell'affidamento d'incarico e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio della collaborazione.
3. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, costituisce infrazione disciplinare ai sensi del successivo art. 7, che verrà contestata e sanzionata ai sensi di quanto previsto nel patto formativo.
Sono fatte salve comunque le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto per inadempimento (c.c. 1453 e segg.).

Art. 8 - Sanzioni

1. Il mancato inizio dell'attività, in assenza di giustificati motivi, dà luogo alla decadenza della concessione del beneficio.
2. In ogni caso di interruzione dell'attività è fatta salva la liquidazione della borsa di studio parametrata all'attività effettivamente prestata.
3. Nelle ipotesi di irregolarità o inidoneità dello studente che si verificano o si manifestano nello svolgimento della collaborazione segnalate dal Responsabile del servizio, l'ufficio Risorse Umane può procedere con provvedimento motivato:
 - a) alla sospensione della collaborazione;
 - b) alla revoca dell'incarico.
4. Allo studente che avrà subito un provvedimento disciplinare più grave della semplice ammonizione verbale sarà revocato l'incarico e sarà preclusa la possibilità di ottenere il beneficio relativo all'anno accademico successivo.

Art. 9 - Lettera d'incarico

La lettera d'incarico, che descrive l'attività dello studente part-time, viene predisposta dall'ufficio Risorse Umane, sulla base delle attività concordate con il Coordinatore della sede di riferimento. La lettera d'incarico impegna le Parti ad adempiere i rispettivi obblighi.

Tale lettera d'incarico deve indicare:

- a) i dati dello studente e della struttura presso cui viene prestata la collaborazione;
- b) il tipo o i tipi di attività;
- c) le modalità operative di svolgimento delle attività e i nominativi dei Responsabili dei servizi nell'ambito dei quali essa si svolge;
- d) la suddivisione delle ore di attività;
- e) l'indicazione del compenso spettante allo studente, in base alle attività svolte, unitamente al Centro di spesa sul quale graverà il compenso;
- f) una clausola espressa di risoluzione unilaterale della lettera d'incarico da parte di FSSIT:
 - per inadempienza dell'assegnatario;
- g) una clausola di recesso unilaterale da parte di FSSIT per giustificato motivo per:
 - gravi motivi o per qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione;
 - irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione;
- h) una clausola di recesso unilaterale da parte dell'Assegnatario per giustificato motivo per:
 - rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;

- completamento della carriera universitaria a seguito del sostenimento della tesi di laurea;
- i) la lettera d'incarico potrà essere, inoltre, risolta col consenso delle parti.

In tutti questi casi f) g) h) i), lo studente, che cesserà il rapporto, percepirà il corrispettivo delle ore fino a quel momento effettuate;

- l) l'espressa indicazione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici;
- m) l'espressa indicazione che il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10 - Verifiche ed accertamenti

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche (ISEE), per cui si farà richiesta della prestazione sociale agevolata, Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

In caso di dichiarazioni non veritiere, allo studente, oltre alla decadenza dei benefici di cui avrà usufruito, saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dal D. Lgs n. 68/2012, art. 10, comma 3, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione da 500 a 5.000 euro, di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 11 - Norme finali

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, e trattati per finalità di gestione della procedura di assunzione dell'attività di collaborazione. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti in occasione della procedura concorsuale è disponibile sul sito web della Fondazione.